

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Affreschi e mosaici del « Sacro Speco » di Subiaco. (7131)	36568	CORONA ACHILLE: Insegnanti elementari aventi carico di famiglia. (7503)	36575
ALMIRANTE: Norme di attuazione del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1066. (7579)	36568	DE' COCCI: Inoltro delle istanze di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, da parte degli uffici del genio civile. (7355)	36576
AMATUCCI: Concorso per ufficiale sanitario per la provincia di Avellino (7502)	36568	DE' COCCI: Disposizioni per l'applicazione della legge 19 gennaio 1942, n. 86. (7557)	36576
ARATA: Circolo Universitario di Piacenza, (già orale). (3123)	36569	DE' COCCI: Sostituzione del personale insegnante delle scuole medie nel corso dell'anno scolastico. (7558)	36576
CARONIA ed altri: Sovvenzioni per gli esercizi 1949-51 alla Breda e altre società, (già orale). (2983)	36569	FAILLA: Uso della sala delle riunioni della camera di commercio di Ragusa. (7573)	36577
CECCHERINI: Uffici dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura a Pontebba. (Udine). (7380)	36572	FAILLA: Processo ai responsabili degli incidenti avvenuti in Ragusa. (7609)	36577
CERAVOLO ed altri: Trattamento di quiescenza dei sanitari. (7399)	36572	GIAVI: Provvedimenti per le popolazioni di Chioggia (Venezia) danneggiate dalle inondazioni, (già orale). (3171)	36578
COLITTO: Riattazione di stabili rurali in Pescara. (6386)	36573	GORINI: Integrazione del prezzo « intermedio » da parte del consorzio nazionale canapa. (7307)	36578
COLITTO: Sorgente « Castagne di Cella » in agro di Civita di Boiano (Campobasso). (7108)	36573	GRAZIA: Comportamento del prefetto di Bologna nei confronti dei deputati della circoscrizione. (7477)	36578
COLITTO: Acquedotto del comune di Montemitro e di San Felice del Molise (Campobasso). (7357)	36574	GUERRIERI FILIPPO e GOTELLI ANGELA: Asportazione abusiva di sabbia dalla spiaggia di Levante (La Spezia). (7427)	36579
COLITTO: Acquedotto delle Campate (Campobasso). (7359)	36574	INVERNIZZI GAETANO: Importazione di scatole per conserve confezionate dagli Stati Uniti d'America. (7505)	36579
COLITTO: Sussidio all'asilo infantile del comune di Monacilioni (Campobasso). (7385)	36574	LOZZA: Statistica delle classi di scuole elementari e secondarie istituite nell'anno scolastico 1951-52. (7362)	36579
COLITTO: Sussidio all'asilo infantile del comune di Montaquila (Campobasso). (7420)	36574	MICHELI: Fondi per i monumenti dell'Umbria. (7408)	36580
COLITTO: Restauro della torre Angioina nel comune di Colletorto (Campobasso) (7501)	36574	MICHELI: Fondi per la sistemazione della monumentale chiesa di Castel San Felice (Perugia). (7409)	36580
COLITTO: Gettoni di presenza per i componenti i consigli di amministrazione dei convitti nazionali. (7545)	36574	PIETROSANTI: Riparazione della strada Aprilia-Ardea e del ponte Fossignano II (Latina). (7040)	36580
COLITTO: Aumento del prezzo dell'energia elettrica nel comune di Sessano (Campobasso). (7623)	36574	POLANO: Osservanza delle libertà costituzionali da parte del questore di Cagliari, (già orale). (3157)	36581
COLITTO: Legge 21 ottobre 1950, n. 841 e sua osservanza in provincia di Campobasso. (7028)	36575	POLANO: Razione viveri ad ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e agenti del corpo guardie di custodia. (7630)	36581

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

	PAG.
RESCIGNO: Danni alle campagne dei comuni di Castel San Giorgio e Mercato San Severino (Salerno) per lo straripamento del torrente Solofrano. (6552)	36581
TARGETTI: Posti vacanti nella categoria dei consiglieri di Corte di appello. (7648)	36582
SEMERARO SANTO: Titolo della abilitazione magistrale nei concorsi di gruppo B dell'amministrazione finanziaria. (7102)	36582
SLIPO: Regio-decreto legge 4 giugno 1944 n. 158 per i maestri di ruolo forniti del diploma di direttore didattico. (7488)	36583

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza del pericoloso stato in cui si trovano i preziosi affreschi ed i mosaici del « Sacro Speco » di Subiaco (Roma), che vengono a poco a poco corrosi dall'umidità, e per sapere se non ritenga opportuno un immediato intervento per salvare, finché ancora è possibile, tali pregevolissimi ed unici tesori artistici ». (7131).

RISPOSTA. — « Il Soprintendente ai monumenti di Roma, invitato a far conoscere lo stato attuale degli affreschi e dei mosaici del « Sacro Speco » di Subiaco ritiene che il restauro degli affreschi in questione si presenta bensì auspicabile ma non urgente, dato che il discreto stato di conservazione della maggior parte di essi. Inoltre, l'eventuale opera di restauro delle decorazioni di pittura dovrà essere preceduto — perché sia di durevole effetto — da una complessa opera di bonifica e di risanamento generale dell'ambiente, il quale, data la sua ubicazione a ridosso del monte, è soggetto a continue infiltrazioni di umidità, causa principale dei vecchi danni subiti dalle decorazioni. A tale opera di risanamento provvederà ora l'Ufficio del genio civile, per la quale il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, ha stanziato nel corrente esercizio finanziario la somma di lire 6 milioni. Da parte sua il predetto soprintendente sta studiando un accurato piano di restauro per quanto riguarda gli affreschi e le decorazioni di pitture estese a quasi tutte le pareti dell'interno su vastissima superficie ».

Il Ministro: SEGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quando saranno emanate le norme di attuazione previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 ». (7579).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non può stabilire la data nella quale saranno emanate le norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, le quali, per altro, a norma della Costituzione, potranno essere pubblicate solo dopo che avranno ottenuto la necessaria e prescritta approvazione degli organi legislativi, al cui esame sono sottoposte da oltre due anni ».

Il Ministro: SEGNI.

AMATUCCI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno riaprire i termini del concorso per ufficiale sanitario bandito, per la provincia di Avellino nel 1946 e che fino ad oggi non è stato ancora iniziato. Per conoscere, altresì, se intenda, con la concessione della riapertura dei termini, consentire a molti giovani medici, laureatisi dopo il 1946, di partecipare a detto concorso, opportunità quanto mai evidente se si consideri che il numero dei posti da coprire è inferiore al numero dei partecipanti, inquantoché molti dei concorrenti hanno partecipato e vinto il concorso per medico condotto espletatosi nel 1951 ». (7502).

RISPOSTA. — « A termini delle disposizioni vigenti in materia, spetta ai prefetti la indizione dei concorsi per i posti di ufficiale sanitario e, pertanto, rientra nella competenza del prefetto di Avellino e non di questo Alto Commissariato esaminare l'opportunità di riaprire eventualmente i termini del concorso bandito per i posti di ufficiale sanitario vacanti alla data del 30 novembre 1946 in quella provincia, avvertendo che un tale provvedimento dovrebbe comunque essere giustificato da motivi di pubblico interesse. Per altro, a prescindere da ogni altra considerazione, ritiene questo Alto Commissariato di rilevare che per l'espletamento di detto concorso — per il quale già da tempo è stata costituita la commissione giudicatrice — debbono trovare applicazione le norme transitorie di cui alle leggi 1° marzo 1949, n. 55 e 7 febbraio 1951, n. 63, intese a facilitare la sistemazione dei sanitari non di ruolo. Dette norme, come è noto, sono applicabili a tutti i concorsi per ufficiali sanitari indetti anteriormente alla data del 16 marzo 1950, mentre per quelli banditi successivamente debbono applicarsi le norme comuni di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281. L'eventuale riapertura dei termini del concorso di cui trattasi potrebbe, specie per quanto sopra posto in rilievo, dare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

facilmente adito ad impugnative e, pertanto, ad avviso di questo Alto Commissariato non sarebbe consigliabile ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

ARATA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritengano d'intervenire a favore del Circolo universitario piacentino, in relazione ai provvedimenti presi dalle competenti autorità locali, gravemente restrittivi dell'attività ricreativa del circolo stesso, ed espressamente dichiarati, come il preannuncio di una prossima ingiunzione di sfratto dagli stessi locali della sede, siti al piano sotterraneo dell'edificio scolastico del liceo ginnasio « Melchiorre Gioia ». L'interrogante ritiene di dover ricordare il tradizionale e secolare trattamento di benevolenza e di comprensione di cui le istituzioni ed iniziative goliardiche ebbero sempre a beneficiare, con un richiamo anche al fatto che, con la prossima fondazione dell'Università agraria, anche Piacenza sarà sede di una scuola universitaria. Ritiene, altresì, in ogni caso, di osservare che l'attività ricreativa del circolo in parola si è sempre svolta dopo l'interruzione giornaliera dell'attività scolastica », (già orale 3123).

RISPOSTA. — « I locali situati nello scantinato del liceo classico statale di Piacenza furono concessi in uso al Circolo universitario piacentino nel 1946. Il circolo, però, invece di svolgervi quelle attività culturali e ricreative che fossero compatibili con il decoro dell'edificio, aveva iniziato una serie di manifestazioni scelte con poca oculatezza e che hanno dato luogo a rilievi e a lagnanze di ogni genere. Sta di fatto che in detti locali non s'era svolta che una scarsa attività ricreativa o culturale, in quanto erano stati utilizzati principalmente per feste da ballo che venivano annunciate anche con avvisi sul giornale cittadino, così come si usa fare per tutte le altre sale pubbliche da ballo. Era chiaro che della concessione si abusava perché le feste finivano per diventare un appannaggio sicuro per il concessionario della *bouvette* (estraneo all'ambiente studentesco) il quale cedeva al circolo una percentuale sugli incassi. Negli altri giorni, invece, le riunioni si concludevano sempre con partite a carte e, a volte, si sono viste entrare, in compagnia di studenti, delle giovani del luogo o forestiere che nulla potevano avere in comune con quelle forme di attività che dovevano giustificare l'esistenza di un circolo in un edificio scolastico. Poiché i richiami del provveditore agli

studi ad un maggiore rispetto dei locali sono stati inutili, il Ministero è intervenuto per sollecitare il trasferimento del circolo ad altra sede, il che è già avvenuto. Si fa osservare, comunque, che la concessione dei locali al circolo aveva carattere assolutamente temporaneo e che l'autorità scolastica ha sempre facoltà di revocare la eventuale concessione di locali scolastici per usi diversi da quelli abituali, allorché l'interesse della scuola lo esiga o l'uso dei locali sia in contrasto con il decoro della scuola stessa ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
SEGNI.

CARONIA, CERAVOLO, PAGLIUCA, PECORARO, DE MARTINO ALBERTO, VOCI-NO, TONENGO E TERRANOVA CORRADO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere dettagliatamente l'entità delle sovvenzioni, anticipazioni e mutui accordati durante gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51 direttamente o attraverso enti statali e parastatali alla Breda e ad altre ditte e società private », (già orale 2983).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione sopra trascritta, rivolta allo scrivente ed alla quale doveva essere data risposta orale, si comunica quanto segue, a norma del vigente regolamento della Camera, che prevede il trasferimento in risposta scritta delle interrogazioni non discusse in aula per assenza dell'interrogante:

« La richiesta degli onorevoli interroganti obbligherebbe questa Amministrazione ad esporre una elencazione molto lunga di nominativi di ditte e di società, che, avvalendosi delle leggi emanate per iniziativa del Governo, hanno ricevuto mutui, sovvenzioni ed anticipazioni da parte dello Stato per la ricostruzione, riattivazione ed ammodernamento dei loro impianti. Dall'elenco, tuttavia, rimarrebbero escluse le innumerevoli operazioni di credito che gli istituti bancari, nell'espletamento dei loro normali compiti istituzionali, effettuano a favore di singole ditte e società, dato che queste operazioni, come è noto, sono coperte e tutelate dal segreto bancario. Poiché, però, nel testo dell'interrogazione figura esplicitamente indicata la società Breda, si precisa che, tenuto conto che detta società ha ricevuto la quasi totalità delle sovvenzioni da parte del F.I.M., nel 1949 il F.I.M. ha concesso a favore della Breda 7040 milioni circa, 1609 nel 1950 e 2827 nel 1951 per un ammontare complessivo di 11.476 milioni di lire. Per quanto riguarda i mutui accordati

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

dal F.I.M. a favore delle altre aziende assistite, si chiarisce che la somma messa a disposizione del F.I.M. stesso, in base alla legge 17 ottobre 1950, n. 840, è stata ripartita tra le varie società in misura proporzionale ai fabbisogni finanziari delle stesse tenendo nel dovuto conto anche i problemi di carattere sociale inerenti ad ogni singola azienda. L'azione del Governo, per altro, non si è limitata ad adottare provvidenze a favore di determinate aziende o settori ma è stata più vasta e più profonda ed essa ha investito ed interessato tutti i settori produttivi della Nazione come risulta dalla serie di provvedimenti che qui di seguito si elencano dettagliatamente, secondo la richiesta formulata dagli onorevoli interroganti.

« Finanziamenti in dollari:

1°) Legge 3 dicembre 1948, n. 1425, recante « norme per l'assunzione e utilizzo dei prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica stipulato il 25 giugno 1948 fra il Governo italiano e gli Stati Uniti d'America ». Con tale legge venivano posti a disposizione delle aziende italiane 73 milioni di dollari, pari a circa 45 miliardi e 625 milioni. L'intera somma, risulta, ad oggi, completamente erogata a favore delle numerose aziende che hanno presentato regolare istanza.

2°) Legge 21 agosto 1949, n. 730, concernente « norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti ERP ». Con tale legge venivano posti a disposizione delle aziende italiane lire 32 miliardi che, ad oggi, figurano integralmente erogati a favore delle aziende che hanno presentato regolare istanza.

3°) Legge 3 luglio 1950, n. 723, relativa a « utilizzazione nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti ERP per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature ». Alla data del 29 febbraio 1952 risultano erogati finanziamenti per l'ordine di 78,52 miliardi di lire. La residua disponibilità risulta praticamente già impegnata per richieste di finanziamento in corso di esame.

« Finanziamenti in lire:

1°) Legge 18 aprile 1950, n. 258, concernente « concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari ». Dei 10 miliardi di lire stanziati in base a tale legge, come è noto, 6 miliardi erano riservati a favore delle aziende dell'Italia centro-settentrionale e 4 a favore delle aziende dell'Italia meridionale e insulare. Alla data del 27 febbraio 1952

figurano erogati lire 9.089.385.625 così suddivisi per settori:

Settore	Importo concesso
Alimentare	L. 1.401.247.556
Cellulosa carta	» 112.798.000
Chimico	» 210.480.000
Calce, gesso, cemento	» 439.667.718
Ceramica, vetro	» 178.563.000
Editoriale	» 36.419.000
Gomma	» 46.591.904
Meccanica	» 831.353.767
Minerario	» 253.490.400
Siderurgico	» 52.022.000
Tessile	» 1.114.877.077
Elettromeccanico e meccanica fine	» 216.529.015
Vario	» 1.712.508.470
Elettrico	» 207.574.000
Telecomunicazioni - cinematografico	» 30.000.000
Cuoio	» 74.378.000
Metallurgico	» 130.235.000
Navi	» 15.000.000
Agricolo	» 2.025.660.718
TOTALE	L. 9.089.385.625

« A fronte della residua disponibilità vi sono abbastanza domande per assorbire l'attuale disponibilità. Le pratiche relative sono in corso di esame. Finanziamenti in lire sterline — fondo 50 milioni di lire sterline — previsto dalla stessa legge 18 aprile 1950, n. 258. Alla data del 27 febbraio 1952 e finanziamenti concessi ammontavano a lire sterline 49.669.752, così suddivisi per settori:

1°) Industrie:

Alimentare	Lst. 139.185
Cellulosa carta	» 177.535
Chimico, gomma	» 1.689.313
Calce, gesso, cemento e imprese costruzioni	» 121.059
Ceramica, vetro	» 17.764
Meccanico	» 4.737.105
Petrolifero	» 6.298.386
Minerario	» 2.154.978
Siderurgico	» 1.794.364
Metallurgico	» 171.635
Tessile	» 5.760.118
Legno	» 77.050
Elettrico	» 1.915.000

Riparto Lst. 25.049.492

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

Da riportare	Lst.	25.049.492
Telecomunicazioni		
cinematografico	»	1.410.670
Editoriale	»	465.897
Varie	»	12.130
2°) Aeronautico	Lst.	5.700.000
3°) Armatoriale	»	15.881.563
4°) Lavori all'estero	»	1.150.000
TOTALE	Lst.	49.669.752

« La residua disponibilità di lire sterline 330.248 potrà essere assorbita da eventuali variazioni di prezzi o per cambio di macchinari che potranno verificarsi nel corso degli acquisti.

2°) legge 4 novembre 1950, n. 922, recante disposizioni per « finanziamenti in lire a favore di imprese industriali per acquisto di macchinari ed attrezzature varie ».

« Sui 20 miliardi stanziati con tale legge, 12 dovevano essere riservati a favore delle aziende dell'Italia centro-settentrionale e 8 a favore dell'Italia meridionale. Alla data del 27 febbraio 1952 la situazione era la seguente:

« Italia centro-settentrionale, sui 12 miliardi previsti dalla legge, sono stati concessi finanziamenti per un importo di lire 11.078.500.000; sugli 8 miliardi riservati alle aziende dell'Italia meridionale ed insulare, sono stati concessi finanziamenti per lire 6.322.460.000; per un totale complessivo quindi di lire 17.400.950.000, così suddivisi per settori:

Settore	Importo concesso
Alimentare	L. 60.000.000
Cellulosa carta	» 464.460.000
Chimico	» 4.295.000.000
Calce, cemento	» 113.000.000
Ceramica, vetro	» 120.000.000
Meccanica	» 1.900.000.000
Minerario	» 4.150.000.000
Tessile	» 1.768.000.000
Varie	» 70.000.000
Elettrico	» 4.110.500.000
Metallurgico	» 150.000.000
Navi	» 200.000.000
TOTALE	L. 17.400.960.000

« A tutto oggi risulta, però, impegnata l'intera somma stanziata con la legge in questione.

3°) provvedimenti a favore dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed in-

solare (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598; legge 29 dicembre 1948, n. 1482; legge 9 maggio 1950, n. 261):

a) finanziamenti concessi a tutto oggi dal Banco di Napoli:

Settore:

Molitorio e della pasta	Milioni	2.986
Oleario ed affini	»	1.562
Vinicolo ed affini	»	723
Conserviero ed affini	»	1.373
Agricolo, alimentari varie	»	2.346,5
Elettrico	»	378
Minerario	»	60
Metallurgico	»	783
Meccanico	»	2.300
Saponiero	»	84
Conciario	»	153
Chimico	»	2.406
Tessile	»	1.245,5
Materiale da costruzione	»	1.498
Legno	»	1.271,5
Ceramico e vetrario	»	232
Cartario e poligrafico	»	1.266
Turistico ed alberghiero	»	450
Mercati generali	»	80
TOTALE	Milioni	20.197,5

« Dal punto di vista regionale i finanziamenti medesimi si raggruppano nel modo seguente:

Campania	Milioni	10.906
Puglia	»	2.730
Calabria	»	2.107,5
Abruzzi e Molise	»	2.919
Lucania	»	298
Lazio e Toscana (Elba)	»	1.237
TOTALE	Milioni	20.197,5

b) finanziamenti concessi a tutto oggi dal Banco di Sicilia:

Settore:

Estrattivo	Milioni	320
Alimentare	»	7.752,600
Pelli e cuoi	»	35
Tessile	»	1.123
Abbigliamento	»	26
Legno	»	201,800
Carta	»	80
Grafiche	»	142,250
Siderurgico	»	235
Meccanico	»	1.706,900

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

Metallurgico	Milioni	25
Materiale da costruzione, vetro, ceramica	»	1.159,250
Chimico	»	571,500
Petrolio, carbone	»	1.060
Elettricità, acqua, gas	»	45
Varie	»	70
Trasporti e comunicazioni.	»	120
Magazzini generali e fri- goriferi	»	20
TOTALE	Milioni	8.693,300

c) finanziamenti concessi a tutto oggi dal Banco di Sardegna:

Settore:

Estrattivo	Milioni	52,4
Alimentare	»	98
Grafiche	»	95
Legno	»	138,8
Carta	»	13,5
Siderurgico	»	50
Meccanico	»	21
Materiale da costruzione	»	42,5
Elettricità, acqua, gas	»	50
TOTALE	Milioni	561,2

« Si deve, infine, aggiungere che in base alla legge 30 agosto 1951, n. 952, concernente il riutilizzo delle somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione della attività di imprese industriali di interesse generale e di particolare utilità economico-sociale, sono stati concessi finanziamenti per complessive lire 4.825 milioni al 31 dicembre 1951. Da quanto precede gli onorevoli interroganti possono trarre gli opportuni elementi di giudizio sull'operato dell'Amministrazione in ordine all'attuazione delle disposizioni emanate dal Parlamento ».

Il Ministro: CAMPILLI.

CECCHERINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se, non ritenga opportuno accogliere le istanze degli agricoltori interessati, corroborate dal parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, per la istituzione di uffici staccati ordinari di detto ispettorato a Pontebba (con giurisdizione sulla Val Canale e Canal del Ferro) in Val Cellina (con giurisdizione in quella vallata) ». (7380).

RISPOSTA. — « È intendimento di questo Ministero di affrontare quanto prima la que-

stione della distribuzione degli uffici staccati di tutti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, per risolvere in modo organico e con unicità di criteri i vari problemi che essa comporta. In vista di ciò si ritiene opportuno soprassedere da ogni determinazione in ordine alle istanze degli agricoltori della Val Canale, Canal di Ferro e Val Cellina per la istituzione di sezioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine a Pontebba ed in Val Cellina ».

Il Ministro: FANFANI.

CERAVOLO, GERACI, MANCINI, MATTEUCCI, SANNICOLO', CAPACCHIONE, OLIVERO, BIGIANDI, CAVALLARI, DE MARTINO FRANCESCO, FARALLI, ROVEDA, FORA, PUCCHETTI, GRAMMATICO, ASSENNATO, SALÀ, PESENTI, PUGLIESE, SEMERARO SANTO, SURACI, MESSINETTI, LO GIUDICE, CORTESE, VOLPE, CARONIA, CAPUA, ARCANGELI, QUINTIERI, FODERARO, AMATUCCI E BIANCO.

— *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali siano i motivi del ritardo interposto alla presentazione del progetto di legge riguardante il trattamento di quiescenza dei sanitari, secondo l'elaborato della commissione ministeriale dello scorso anno. Ciò allo scopo di evitare molte sperequazioni a favore l'esodo di tanti medici e l'assunzione di giovani disoccupati, indipendentemente dal progetto di legge che si trova alla Commissione della Camera per l'aumento del 10 per cento sui trattamenti di quiescenza ». (7399).

RISPOSTA. — « Lo schema di disegno di legge riguardante la riforma dell'ordinamento della Cassa di previdenza dei sanitari è stato già predisposto. Per l'ulteriore suo corso si attende che il disegno di legge n. 2113, concernente miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza, recentemente approvato dalla IV Commissione legislativa (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati e che ora è passato per l'esame del Senato, si concreti in provvedimento legislativo, poiché in esso sono pure considerati gli iscritti e i pensionati della Cassa di previdenza dei sanitari. Per altro, per intanto, i competenti uffici stanno provvedendo perché il predisposto schema, appena abbia ottenuto il concerto dei Ministeri interessati, possa venire sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per essere poi portato all'esame del Parlamento ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sono state ancora accolte, e quando potranno esserlo, le domande presentate da anni all'Ispettorato compartimentale agrario di Pescara, da Palumbo Antimo fu Amico, Acquafondata Vincenzo fu Florindo, Acquafondata Pasquale fu Enrico, Di Sanza Pasquale e fratelli fu Bernardo, Musilli Pietro fu Giovanni, D'Alena Lorenzo fu Federico, D'Alena Federico di Lorenzo, Grossi Antonio fu Giuseppe, Grossi Concetta fu Giuseppe, Prozzi Pasquale fu Giuseppe, Carratelli Amico, Colajanni Giacinta in Piscitani, D'Achille Roberto fu Giovanni, Di Martino Nicola fu Sabatino, da San Pietro Avellana (Campobasso), al fine di ottenere, ai sensi della legge 22 giugno 1946, n. 33, un minimo contributo erariale alla riattazione dei loro stabili rurali (stalle e case coloniche), distrutti o gravemente danneggiati dalla guerra, ed alla costruzione di indispensabili ricoveri di animali per incrementare le aziende agricole ». (6386).

RISPOSTA. — « Sciogliendo la riserva contenuta nella lettera in data 15 novembre 1951, n. 70405, relativa alla interrogazione alla quale si risponde, si comunica:

1°) la domanda di contributo per opere di miglioramento fondiario presentata dal signor Di Martino Nicola fu Sabatino fu a suo tempo accolta. Le opere eseguite sono state collaudate il 31 ottobre 1951 ed è in corso la liquidazione del relativo contributo;

2°) le domande di contributo presentate dai signori Acquafondata Vincenzo fu Florindo, Acquafondata Pasquale fu Enrico e Di Sanza Pasquale e Fratelli fu Bernardo benché presentate oltre i termini stabiliti sono state accolte ed è stato eseguito il sopralluogo. Occorre però che gli interessati completino la documentazione presentata;

3°) le domande di contributo presentate dai signori Palumbo Antimo fu Amico, Musilli Pietro fu Giovanni, Colajanni Giacinta in Piscitani e Carratelli Amico fu Pietro non furono corredate dalla prescritta documentazione. La relativa istruttoria, pertanto, non è stata definita, in attesa che vengano prodotti i documenti mancanti, richiesti agli interessati;

4°) le domande di contributo presentate dai signori D'Alena Federico fu Lorenzo e D'Alena Lorenzo di Federico, benché presentate in ritardo, sono state accolte in via del tutto eccezionale, considerato che trattasi di zona ove si rende opportuno l'incoraggia-

mento statale nella esecuzione delle opere di miglioramento. Non è stato finora possibile eseguire il sopralluogo perché si è dovuta dare la precedenza a domande da tempo giacenti per insufficienza di fondi e relative a risarcimento di danni di guerra;

5°) le domande di contributo presentate da Grassi Antonio, Grossi Concetta fu Giuseppe e Prozzi Pasquale fu Giuseppe sono state accolte. I decreti di concessione già predisposti non hanno potuto aver corso essendo esaurita la disponibilità finanziaria nell'esercizio precedente. I provvedimenti saranno ripetuti nell'esercizio corrente e la relativa spesa graverà sulla nuova assegnazione;

6°) la domanda di contributo presentata dal signor D'Achille Roberto fu Giovanni per la ricostruzione di un fabbricato rurale danneggiato dalla guerra, non è stata accolta perché l'interessato non ha potuto dimostrare la causa bellica dei danni sofferti dalla proprietà. I lavori da sussidiare sono stati, però, considerati nuove opere; il decreto di impegno sarà emesso nel corrente esercizio.

« Da quanto sopra si rileva che le domande a suo tempo presentate dai predetti agricoltori sono state tutte accettate, sebbene alcune siano state prodotte oltre il termine stabilito e che il ritardo lamentato per la loro definizione è dovuto, nella quasi totalità dei casi, alla incompleta presentazione da parte degli interessati dei documenti prescritti e, solo per pochi casi, alla insufficienza dei fondi a disposizione dell'ispettorato in relazione al rilevante numero di domande presentate ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno disporre accertamenti per stabilire la portata e la potabilità dell'acqua, che scaturisce da una sorgente in località Castagne di Cella in agro di Civita di Boiano (Campobasso) e che bene potrebbe essere utilizzata per l'approvvigionamento idrico della laboriosa popolazione di detta frazione ». (7108).

RISPOSTA. — « In merito alla soluzione da dare alla questione relativa all'alimentazione idrica della frazione Civita di Boiano (Campobasso), si precisa che a seguito di studio di una variante per l'acquedotto Molisano — ramo di destra — effettuato dagli organi tecnici della Cassa per il Mezzogiorno, è risultato opportuno e conveniente prevedere per detta frazione una alimentazione a gravità mediante un acquedotto alimentato dalle sorgenti Iseretta ». *Il Ministro:* CAMPILLI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione dell'acquedotto del comune di Montemitro e di San Felice del Molise (Campobasso) ». (7357).

RISPOSTA. — « La consegna dei lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto di Montemitro e San Felice del Molise, da realizzare dalla Cassa per il Mezzogiorno, avverrà presumibilmente entro il corrente mese di marzo ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere quali lavori, relativi all'acquedotto delle Campate, in provincia di Campobasso, si spera di eseguire nel 1952 ». (7359).

RISPOSTA. — « A cura della Cassa per il Mezzogiorno sarà quanto prima dato inizio ai lavori relativi alla costruzione delle opere di presa dell'acquedotto delle Campate. A seguito dei risultati sui valori della portata di magra delle sorgenti che potranno ottenersi con i lavori suddetti, si presume che sarà possibile procedere all'appalto, entro il corrente anno, dei primi tronchi dell'acquedotto stesso ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile del comune di Monacilioni (Campobasso), che si propone di compiere grande opera di bene ». (7385).

RISPOSTA. — « Sulla richiesta di una sovvenzione straordinaria all'asilo infantile del comune di Monacilioni (Campobasso) è in corso la raccolta dei necessari elementi istruttori ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno concedere all'asilo infantile del comune di Montaquila (Campobasso) un congruo sussidio, date le critiche condizioni nelle quali si trova ». (7420).

RISPOSTA. — « All'asilo infantile del comune di Montaquila è stata concessa nel maggio 1950 la sovvenzione di lire centomila. Dopo quella data non risulta pervenuta al Ministero altra istanza da parte dell'asilo stesso ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quale contributo intenda concedere per le riparazioni che urge apportare alla Torre Angioina, esistente nel comune di Colletorto (Campobasso) ». (7501).

RISPOSTA. — « Spiace dover comunicare che esigenze di bilancio non hanno consentito di accordare, nel corso dell'attuale esercizio finanziario alcun contributo per le riparazioni da effettuarsi alla Torre Angioina di Colletorto. Si assicura per altro, che l'esigenza di tale contributo, la cui misura verrà successivamente stabilita, sarà tenuta presente in occasione della assegnazione dei fondi di bilancio per il prossimo esercizio finanziario in modo che sia allora possibile conseguire l'auspicato restauro ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se anche i componenti i consigli di amministrazione dei convitti nazionali hanno diritto di percepire i gettoni di presenza, di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ». (7545).

RISPOSTA. — « Per il disposto di cui all'articolo 121, penultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1034, i componenti dei consigli di amministrazione dei convitti nazionali e degli educandi femminili governativi sono chiamati a prestare il loro ufficio gratuitamente. Finché detto articolo non viene espressamente modificato, non può essere applicato in favore di detti consessi il dispositivo previsto dalla legge 4 novembre 1950, n. 888. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 gennaio 1952 ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere le ragioni per le quali è stato enormemente aumentato il prezzo della energia elettrica, che viene consumata dagli abitanti del comune di Sessano (Campobasso) destando in essi allarme e profondo malcontento ». (7623).

RISPOSTA. — « In relazione all'interrogazione soprascritta si fa presente all'onorevole interrogante che con la circolare dell'11 agosto 1948, n. 101, il comitato interministeriale prezzi autorizzò tutte le aziende elettriche ad applicare un aumento fino al massimo del 2300 per cento (23 volte) rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942. Tale

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

aumento è applicabile ai prezzi base che le singole società elettriche praticavano ai propri utenti nel 1942 e che risultano indicati nei singoli contratti di fornitura, i quali, bloccati dal decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, sono tuttora prorogati *ope legis*, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896. Di conseguenza, i prezzi attuali di acquisto e di vendita dell'energia elettrica debbono corrispondere a quelli bloccati nel 1942 maggiorati del coefficiente autorizzato (2300 per cento). Qualora l'azienda distributrice di energia elettrica nel comune di Sessano (Campobasso) praticasse prezzi superiori a quelli legali, potranno essere fatte le segnalazioni del caso a questo Ministero oppure al Comitato provinciale dei prezzi di Campobasso, per l'applicazione, nei suoi confronti, delle sanzioni all'uopo previste dal decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896 ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per richiamare l'ente espropriante in provincia di Campobasso alla precisa osservanza dell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e, pertanto, all'accertamento, nelle zone, come quella di Rotello e Termoli, in cui sono in vigore i vecchi catasti, e di Santa Croce di Magliano, dove era in vigore il vecchio catasto all'epoca dell'entrata in vigore della legge, del reddito imponibile attraverso la commissione censuaria ». (7028).

RISPOSTA. — « Per le zone in cui vige il nuovo catasto, l'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ha dato facoltà all'ente espropriante ed al proprietario soggetto a scorporo, di ricorrere, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile e per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto. La successiva legge 18 maggio 1951, n. 333, recante norme interpretative ed integrative della suddetta legge, ha, poi, stabilito che i ricorsi previsti dal citato articolo 6 devono essere proposti dinanzi alla commissione censuaria centrale, nel termine di 25 giorni dalla data del deposito dei piani di espropriazione nell'ufficio comunale. Per quanto, in particolare, riguarda la provincia di Campobasso, si fa presente che per 13 dei 14 comuni ricadenti nella zona di applicazione della legge 21 ot-

tobre 1950, n. 841, vigeva ancora, al 31 dicembre 1951, l'antico catasto che reca, per molte partite dati non corrispondenti alla realtà, mentre solo per il comune di Santa Croce di Magliano è entrato in vigore, con effetto 1° agosto 1951, il nuovo catasto. Per quanto sopra, nella compilazione dei piani particolareggiati di espropriazione, la sezione di riforma dell'ente di trasformazione fondiaria Puglia e Lucania ha preso riferimento la situazione di fatto delle colture, proponendo contemporaneamente ricorso ai sensi del predetto articolo 6. In attesa di conoscere i risultati di tale ricorso, questo Ministero soprassedie dal promuovere i provvedimenti per l'approvazione dei suddetti piani di esproprio ».

Il Ministro: FANFANI.

CORONA ACHILLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre affinché nell'assegnazione degli incarichi annuali e delle supplenze nelle scuole elementari venga riservato un migliore trattamento agli insegnanti elementari fuori ruolo che abbiano carico di famiglia, elevando il punteggio stabilito dalla tabella per la valutazione dei titoli o riservando ad essi una percentuale di posti. Attualmente infatti tale categoria usufruisce di un punteggio troppo basso, in rapporto alla valutazione degli altri titoli, con la conseguenza di far spesso trovare senza lavoro chi ne avrebbe maggiormente bisogno ». (7503).

RISPOSTA. — « Il Ministero ha preso in esame le proposte avanzate dall'onorevole interrogante a favore dei capi-famiglia che aspirano ad una supplenza o ad un incarico nelle scuole elementari. Per quanto concerne la proposta di riservare una percentuale di posti ai capi-famiglia, si fa presente che le riserve di posti a favore di determinate categorie sono stabilite da disposizioni di legge operanti in tutti i rami della pubblica amministrazione, talché il Ministero della pubblica istruzione non potrebbe, con provvedimento unilaterale, concedere agli insegnanti un siffatto beneficio. Quanto alla proposta relativa alla elevazione del punteggio attribuito agli stessi insegnanti si osserva che la posizione della categoria in parola appare già sufficientemente valorizzata, in quanto essa dà diritto alla attribuzione di 4 punti, suscettibili di aumento per chi abbia figli a carico. Il beneficio che la categoria trae da tale punteggio, agli effetti della posizione di graduatoria, non sembra trascurabile, specie ove si

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

consideri che i titoli didattici, e in particolare modo i servizi precedentemente prestati nelle scuole, devono avere carattere di assoluta preminenza nei confronti degli altri titoli. Il Ministero, tuttavia, in sede di compilazione della prossima ordinanza sugli incarichi e sulle supplenze, esaminerà se non sia il caso di aumentare il punteggio limitatamente però ai capi-famiglia con figli a carico ».

Il Ministro: SEGNI.

DE' COCCI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia che gli uffici del genio civile hanno sospeso l'inoltro delle istanze di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, (Fondo incremento edilizio) e quali provvedimenti intendono adottare perché il fondo possa essere incrementato mediante il versamento di nuove somme più volte preannunciato ». (7355).

RISPOSTA. — « In effetti, molti uffici del genio civile e precisamente quelli di Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, La Spezia, Latina, Livorno, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Siena, Terni, Torino, Udine, Venezia, Verona e Viterbo, hanno ricevuto da parte della Commissione per l'impiego del « Fondo per l'incremento edilizio », la disposizione di non inoltrare nuove domande poiché i fondi assegnati a ciascuna delle province indicate sono già esauriti. Per le province suddette la commissione a tutto il 22 febbraio 1952 ha preso in esame numero 1549 domande per l'importo di lire 23.438.773.042 e ne ha approvate numero 1044 per l'importo di lire 12.960.461.765, mentre rimangono da esaminare ancora numero 1752 richieste per un ammontare di lire 16.886.394.023. Atteso che i fondi a tutt'oggi messi a disposizione della commissione ascendono a lire 20 miliardi è evidente, che, senza almeno la prospettiva di nuove assegnazioni, non può incoraggiarsi la presentazione di nuove domande dato che non si è in condizione di far fronte all'accoglimento di quelle già presentate ed istruite. Circa l'eventuale incremento del fondo di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715, premesso che il fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 1 della legge in parola, è prelevato dal fondo lire di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1408,

si fa presente che non risulta che la Missione M.S.A. abbia dato affidamenti per lo sblocco di ulteriori somme da destinare all'incremento del fondo su menzionato ».

Il Ministro del tesoro ad interim:
PELLA.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere per quale motivo non sono state ancora emanate le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per l'anno scolastico 1951-1952 ». (7557).

RISPOSTA. — « Si premette che l'oggetto della interrogazione non appare molto chiaro, in quanto che l'articolo 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, stabilisce semplicemente quali condizioni debbano verificarsi perché un istituto possa eventualmente ottenere il beneficio del riconoscimento legale. Nella ipotesi tuttavia che l'onorevole interrogante desideri conoscere i motivi per cui non erano ancora state impartite disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento legale, si fa presente che la legge non stabilisce alcun termine per tali operazioni e che, comunque, le disposizioni stesse sono state impartite con circolare in data 12 marzo 1952, n. 1456 ».

Il Ministro: SEGNI.

DE' COCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare affinché:

1°) ad anno scolastico iniziato sia evitato, per qualsiasi motivo, salvo casi eccezionali di forza maggiore, la sostituzione del personale insegnante nelle scuole medie;

2°) i provveditori agli studi si astengano, ad anno scolastico iniziato dal chiamare quali supplenti ed incaricati nelle scuole statali quegli insegnanti che abbiano già trovato sistemazione nelle scuole legalmente riconosciute o che siano stati, quindi compresi negli elenchi trasmessi da dette scuole ai provveditorati, all'inizio dell'anno scolastico. Ciò per assicurare una maggiore serietà negli studi, sia nelle scuole statali, che nelle scuole legalmente riconosciute ». (7558).

RISPOSTA. — « Premesso che tutti i provvedimenti riguardanti assegnazioni di sede, trasferimenti ed eventuali assegnazioni provvisori ad insegnanti di ruolo precedono l'inizio dell'anno scolastico, è da ritenere che le « sostituzioni » di cui è cenno nell'interrogazione si riferiscono agli insegnanti non di ruolo. Se

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

così è, si deve far presente che il divieto di spostamenti di insegnanti non di ruolo a lezioni già iniziate è già sancito nelle ordinanze sul conferimento degli incarichi che di anno in anno sono state emanate. Tale norma, che rende definitive le nomine conferite dal giorno precedente l'inizio delle lezioni, è integralmente riportata anche nell'ordinanza relativa all'anno scolastico 1952-53, attualmente in corso di pubblicazione. Anche il divieto di conferire incarichi nelle scuole statali ad insegnanti che abbiano già trovato sistemazione nelle scuole legalmente riconosciute, è sancito nelle ordinanze suddette. All'articolo 21 dell'ordinanza del 21 marzo 1951, (integralmente riportata nell'ordinanza valevole per il prossimo anno scolastico) si legge testualmente: « Salvo che non sia possibile provvedere altrimenti, non possono essere conferiti incarichi e supplenze agli insegnanti di ruolo e non di ruolo di amministrazioni pubbliche né ai proprietari, gestori e dipendenti di amministrazioni private ». Ciò stante, non si ritiene che vi siano altri provvedimenti di adottare in ordine al contenuto della interrogazione ».

Il Ministro: SEGNI.

FAILLA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se non intenda intervenire presso la Camera di commercio di Ragusa per il ritiro dell'antidemocratica decisione di negare l'uso della sala delle riunioni alle associazioni e partiti che di tanto in tanto ne facciano richiesta. Il diniego appare tanto più odioso:

1°) perché mancano in Ragusa sale analoghe a quella di cui dispone la Camera di commercio;

2°) perché tale diniego non si effettua nella pratica se non nei confronti dei partiti e delle associazioni popolari, mentre la sala viene concessa ai partiti governativi ed alle associazioni padronali;

3°) perché fino al 1948 la sala fu concessa a chiunque ne facesse richiesta con vantaggio della vita democratica cittadina e senza che ciò determinasse il benché minimo inconveniente.

« L'interrogante si riserva di documentare ampiamente, ove fosse necessario, specie quanto affermato al punto 2° ». (7573).

RISPOSTA. — « In ordine all'interrogazione sopra trascritta, lo scrivente deve far presente all'onorevole interrogante che le Camere di commercio, industria e agricoltura sono, per legge, enti di diritto pubblico e, come tali, dotati di autonomia amministrativa, pur se

sottoposti a controllo da parte dello Stato che deve, però, esercitarlo nei limiti stabiliti dalla legge. Premesso, quindi, che, ad avviso dello scrivente non rientra nell'ambito dell'esercizio dei poteri di controllo il sindacare questioni del genere di quella segnalata dall'onorevole interrogante, si deve far presente che, per quanto in particolare riguarda le Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sicilia, la competenza in materia di vigilanza e tutela dei predetti enti, già spettante a questo Ministero, è svolta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, dall'assessorato regionale per l'industria ed il commercio. Pertanto, lo scrivente, trattandosi della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ragusa, che, come sopra detto, è sottoposta al controllo degli organi regionali, non ha possibilità di fare le opportune segnalazioni agli amministratori dell'ente in ordine al lamentato inconveniente al fine di ottenere un trattamento uniforme per tutti i partiti ed associazioni nell'uso della sala delle riunioni che dovrebbe servire, in realtà, alle sole necessità funzionali dell'ente ».

Il Ministro: CAMPILLI.

FAILLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è informato dei motivi che hanno finora impedito la celebrazione del processo a carico dei presunti responsabili degli incidenti avvenuti a Ragusa nel dicembre 1951. Per conoscere se la data del processo è stata fissata ». (7609).

RISPOSTA. — « Mi prego comunicare che con rapporto 31 dicembre 1951 del commissariato di pubblica sicurezza di Ragusa furono denunciate a quella procura della Repubblica diverse persone quali responsabili dei delitti di resistenza, violenza e lesioni in danno della forza pubblica, nonché di contravvenzione all'articolo 18 della legge di pubblica sicurezza, commessi in Ragusa nello stesso giorno 31 dicembre 1951. Il procuratore della Repubblica dopo il componimento dei più urgenti atti ha, in considerazione della complessità dell'istruttoria, richiesto il giudice istruttore per la formale istruzione, la quale è tuttora in corso ».

Il Ministro: ZOLI.

GIACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvidenze intenda assumere a favore delle popolazioni di Chioggia (Venezia) e di altre località del litorale ve-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

neto-lagunare gravemente danneggiata dalle inondazioni degli scorsi giorni», (già orale 3171).

RISPOSTA. — « A favore dei sinistrati nella provincia di Venezia è stata concessa la sovvenzione straordinaria di lire 7 milioni ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

GORINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere come mai non sia stato ancora disposto dal Consorzio nazionale canapa il pagamento della cosiddetta integrazione del prezzo intermedio, che di solito veniva corrisposta prima dell'inizio delle semine, ai canapicoltori. E per sapere, inoltre, se il Ministro non ritenga necessario ed urgente — ad evitare una ulteriore contrazione di superficie coltivata a canapa con grave pregiudizio della economia nazionale — dare disposizioni a detto consorzio perché provveda a corrispondere subito una integrazione non minore del 10 per cento che è consentita ampiamente dal favorevole andamento dei prezzi sul mercato e dalla situazione economico-finanziaria dell'ente ». (7307).

RISPOSTA. — « Si fa presente che, con provvedimento in corso di attuazione, il Consorzio nazionale canapa ha già disposto per la erogazione di un supplemento sull'anticipo del prezzo corrisposto ai canapicoltori, conferenti nello scorso autunno. Detto supplemento, pari al 10 per cento del prezzo base corrisposto in sede di anticipo, importerà complessivamente un esborso di circa un miliardo e duecento milioni di lire ».

Il Ministro: FANFANI.

GRAZIA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non gli risulti l'inqualificabile comportamento insistentemente perseguito dal signor prefetto di Bologna, generale De Simone, nei suoi rapporti con deputati della circoscrizione conseguentemente al mandato parlamentare da essi esercitato. Se non gli risulti ancora di sue querele contro deputati e sindaci per le quali è investita l'autorità giudiziaria e del suo sistematico rifiuto a concedere udienze a deputati anche quando sono costretti a richiederle in ordine a problemi che investono la diretta responsabilità del signor prefetto quale rappresentante del potere amministrativo nella provincia. Infine, l'interrogante si permette chiedere all'onorevole Ministro dell'interno se ritiene possa essere ulteriormente consentito allo stesso signor prefetto di mostrare, attraverso suoi diretti

interventi con lettere e con articoli insolenti sulla stampa quotidiana, la palese ostentazione del suo disprezzo verso membri del Parlamento della Repubblica, che egli, in virtù della sua funzione, ha invece l'imprescindibile dovere di rispettare e tutelare. Ciò che evidentemente è incompatibile col mandato dal Governo affidatogli di ossequiente rappresentante degli istituti della Repubblica, dei suoi rappresentanti, della sua Costituzione e delle sue leggi. E ove tutto ciò gli risulti, come intende l'onorevole Ministro dell'interno porvi, con tutta sollecitudine, riparo ». (7477).

RISPOSTA. — « Contrariamente a quanto afferma l'onorevole interrogante il prefetto di Bologna, durante gli oltre due anni da che dirige la prefettura, ha presentato due sole querele. E poiché il diritto di rivolgersi alla Autorità giudiziaria, a tutela della propria onorabilità, anche nei confronti di parlamentari, non può essere contestato ai prefetti, non può farsi carico al prefetto di Bologna, se egli, sentendosi offeso nella sua onorabilità, ha creduto di esercitare un diritto riconosciuto a ogni cittadino. Per quanto riguarda il preteso sistematico rifiuto del prefetto a ricevere parlamentari, risulterebbe soltanto che il prefetto si è rifiutato per lungo tempo di ricevere l'onorevole Bottonelli, per motivi che l'interessato conosce perfettamente e che questo Ministero ha trovato pienamente legittimi. Per altri casi l'onorevole interrogante vorrà precisare i fatti. L'intervento del prefetto perché vengano rettificati fatti e circostanze riguardanti la sua attività, propalati a mezzo della stampa, e ritenuti menzogneri o comunque non rispondenti al vero, costituisce non soltanto un diritto, ma un dovere di ogni prefetto. E se l'autore della propalazione dei fatti non veri fosse un deputato, è a costui che andrebbe diretta la deplorazione e non a chi, investito di pubbliche responsabilità, ha il dovere di fare conoscere la verità. Il mandato parlamentare non autorizza l'investito a offendere la verità e tanto meno si potrebbe pretendere la supina acquiescenza degli offesi ».

Il Ministro: SCELBA.

GUERRIERI FILIPPO e GOTELLI ANGELA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per impedire l'abusiva asportazione di sabbia che da tempo liberamente ed impunemente si effettua nella spiaggia di Levanto (La Spezia), con grave conseguente danno della spiaggia stessa che costituisce

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

per la predetta città essenziale elemento protettivo ed insieme insostituibile fonte di ricchezza ». (7427).

RISPOSTA. — « La capitaneria di porto di La Spezia, invitata a riferire in merito a quanto viene lamentato dagli onorevoli interroganti ha precisato che le estrazioni di sabbia lungo la spiaggia di Levante, avvenute sempre in base a regolari licenze, si effettuano, conformemente ai suggerimenti dell'ufficio del genio civile, nel solo tratto in corrispondenza della foce del torrente Chiararo, limitatamente agli apporti di materiale alluvionale del torrente stesso e solo per gli usi agricoli ed edili di quel comune. Aggiungo che in seguito a segnalazioni della stampa locale relative alla situazione della spiaggia di cui trattasi la capitaneria di porto aveva interessato l'ufficio del genio civile allo scopo di conoscere le cause che avrebbero determinato la lamentata situazione ed i possibili provvedimenti per eliminare l'inconveniente. Pertanto questo Ministero ha disposto perché la predetta capitaneria faccia sospendere le estrazioni di sabbia già autorizzate e d'intesa con i carabinieri e la guardia di finanza effettui un rigoroso servizio di sorveglianza allo scopo di reprimere ogni eventuale abuso ».

Il Sottosegretario di Stato: TAMBRONI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — « Per sapere quali siano le ragioni per cui, invece di importare banda stagnata, si importano dagli Stati Uniti scatole di conserva già confezionate. In questi giorni ne sono giunte 150 mila alla ditta Del Gaiso; 12 mila alla ditta Cirillo; 6 mila alla ditta Morlicchio, tutte di Scafati (Salerno). Scatole confezionate giungono pure a Pontecagnano, Nocera, Piombino. Inoltre giungono dall'America gli imballaggi confezionati in cartone. Ciò provoca un aumento della disoccupazione già molto grave nel mezzogiorno d'Italia. L'interrogante chiede agli onorevoli Ministri se non credono opportuno adottare provvedimenti per evitare il ripetersi di tale stato di cose ». (7505).

RISPOSTA. — « In ordine all'interrogazione soprascritta, si comunica all'onorevole interrogante quanto segue: È noto che l'industria conserviera italiana, per poter effettuare l'esportazione del proprio prodotto ha assoluta necessità di disporre di banda stagnata a basso prezzo. A questa necessità si è sempre cercato di far fronte con la importazione, par-

ticolarmente americana, di detto prodotto e sarebbe certamente preferibile poter incrementare, nella forma della « temporanea » quella della banda stagnata, anziché dello scatolame la cui importazione è ammessa, nella forma predetta, che ovviamente tende a favorire le esportazioni dell'industria conserviera con evidente vantaggio per l'economia nazionale. Purtroppo le difficoltà internazionali in atto hanno determinato, per quanto riguarda la banda stagnata, una diminuzione delle *allocations* trimestrali concesse dagli Stati Uniti, per cui il quantitativo di prodotto importabile si è dimostrato assolutamente insufficiente di fronte al fabbisogno del nostro mercato. Pertanto i conservieri, per fronteggiare tale situazione, ricorrono alle possibilità che loro si presentano di importare lo scatolame ad integrazione della banda stagnata importabile in fogli. Si deve, tuttavia, far rilevare che i quantitativi di scatolame importati hanno minima influenza sull'attività produttiva italiana di tale merce; infatti, ad esempio, nel 1951 si sono esportati quintali 1 milione di pelati e quintali 400 mila di concentrato. Calcolando le scatole su un peso medio di 1 chilogrammo ciascuna, si ha una esportazione di 140 milioni di recipienti, sulla quale anche 200 mila recipienti importati incidono appena nella misura dell'1,5 per mille. Si fa osservare, infine, all'onorevole interrogante che la quasi totalità dello scatolame con il relativo imballaggio estero è stata importata da ditte conserviere attrezzate anche per la produzione in proprio di detto materiale e che, di conseguenza, l'importazione predetta ha avuto, se mai, riflessi, ai fini dell'utilizzazione della mano d'opera, solo nell'ambito di tali aziende ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CAMPILLI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quante classi di scuole elementari e di scuole secondarie sono state istituite nell'anno scolastico 1951-52 ». (7362).

RISPOSTA. — « Nell'anno scolastico 1951-52 sono state istituite 925 nuove classi di scuole elementari, 133 sezioni staccate di istituti e scuole di istruzione tecnica e 1237 nuove classi di istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale ». *Il Ministro: SEGNÍ.*

MICHELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga necessario provvedere ad un maggiore stan-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

ziamento di fondi da destinare alla manutenzione ordinaria dei monumenti dell'Umbria, in considerazione delle molteplici necessità della regione ». (7408).

RISPOSTA. — « La questione della erogazione dei normali fondi per la manutenzione ordinaria dei monumenti viene annualmente esaminata in relazione alle disponibilità di bilancio e con criteri equamente distributivi in rapporto alle effettive esigenze delle singole soprintendenze ai monumenti. Tenendo appunto conto di tali circostanze, ed a prescindere dagli interventi finanziari del provveditorato alle opere pubbliche il Ministero della pubblica istruzione, durante l'esercizio in corso ha stanziato a favore dei monumenti dell'Umbria oltre 30 milioni di lire, sia per opere di manutenzione ordinaria sia per riparazioni danni di guerra. Per quanto concerne le erogazioni che verranno predisposte nel prossimo esercizio sul bilancio della pubblica istruzione, questo Ministero, pur non essendo ancora in grado, in attesa del programma di massima dei lavori da compiersi dalle singole soprintendenze, di precisare la cifra che verrà accordata per le esigenze di tutela artistica dell'Umbria, esaminerà, a suo tempo, con ogni benevolenza, la possibilità di tener speciale conto delle esigenze stesse ».

Il Ministro: SEGNI.

MICHELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se, in considerazione della urgenza di sistemare almeno i tetti della monumentale chiesa di Castel San Felice (Perugia), non ritenga opportuno provvedere in questo esercizio allo stanziamento dei fondi necessari ». (7409).

RISPOSTA. — « A seguito della risposta data alla interrogazione n. 6168 si è spiacenti di dover comunicare che il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia non ha potuto ancora provvedere, per esaurimento di fondi, alla esecuzione delle opere strutturali di cui abbisogna la chiesa di Castel San Felice in Perugia. Per conseguenza questo Ministero, per le ragioni già esposte, non è ancora potuto intervenire per l'attuazione dei lavori più strettamente artistici che rientrano nella sua competenza. Si torna comunque ad assicurare l'onorevole interrogante che il Ministero tiene presente il problema e non mancherà di studiare, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, i mezzi più acconci per accelerarne la soluzione ».

Il Ministro: SEGNI.

PIETROSANTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, nel ramo delle rispettive competenze, se non ritengano opportuno e necessario, a vari anni dal danno, proveniente da azioni belliche, di riparare la strada che collega Aprilia ad Ardea (Latina), riparando altresì il ponte detto Fossignano II, si da alleviare i numerosi abitanti della zona dal fastidio di dover percorrere altre e più lontane strade e si da togliere loro il disagio di doversi sobbarcare a lunghi e larghi giri. E per conoscere inoltre a chi spetta attualmente la manutenzione di detta strada e se non si ritenga opportuno, una volta riparata, di classificarla come provinciale, o consorziata fra l'amministrazione provinciale competente e i paesi serviti da essa, essendo la più breve che collega Aprilia con Ardea, e quindi di grande interesse pubblico per la zona che percorre ». (7040).

RISPOSTA. — « La strada che congiunge Aprilia ad Ardea, detta « Trasversale », ed il ponte in cemento armato sulla medesima detto di « Fossignano », vennero costruiti dall'Opera nazionale combattenti negli anni 1939-1940, come opere di miglioramento fondiario. La strada ed il ponte furono fortemente danneggiati dalla guerra e l'Opera nazionale combattenti, per ripristinarli in relazione alle norme del regio decreto-legge 12 febbraio 1933, n. 215 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, richiese il sussidio statale, nella misura del 60 per cento, in base al progetto (quinto lotto) in data 19 luglio 1947, dell'importo di lire 19.810.000.

« Tale sussidio venne concesso con decreto ministeriale del 30 dicembre 1949, n. 1890, su un importo approvato di lire 12.397.000. In seguito l'Opera nazionale combattenti data la difficoltà di recuperare la quota di spese a carico dei concessionari dei poderi, si è accordata con il Consorzio di bonifica di Latina a che questo esegua i suddetti lavori di ripristino previa cessione del progetto e del sussidio statale. Questo Ministero, pertanto, con decreto ministeriale del 1° febbraio 1952, n. 2537, in accoglimento della proposta all'uopo avanzata ha disposto il trasferimento della concessione di che trattasi al consorzio suddetto. Risulta che la gara per l'appalto dei lavori sarà esperita in questi giorni e che sarà dato immediato inizio ai lavori stessi. In ordine alla questione della classifica della strada, al fine di determinare a chi ne spetti la manutenzione si precisa che essa venne co-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

struita quale strada interpodereale. Questo Ministero ha, comunque, interessato l'Opera nazionale combattenti perché, in accordo con il Consorzio di bonifica di Latina esaminò la questione, prendendo, se del caso, gli opportuni contatti con l'Amministrazione provinciale competente ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga vi sia stato abuso di potere e violazione delle libertà costituzionali da parte del questore di Cagliari, il quale, il 4 novembre 1951, ha negato all'interrogante l'autorizzazione a tenere un pubblico comizio nel comune di Carloforte (Cagliari) col pretesto non essere stato dato il preavviso tre giorni prima. Si fa presente che il preavviso era stato chiesto alle ore 10 antimeridiane per un comizio che avrebbe dovuto tenersi alle ore 17; e che lo stesso maresciallo dei carabinieri comandante la stazione di Carloforte aveva dichiarato alla questura che a suo parere nessuna ragione di ordine pubblico si opponeva alla concessione dell'autorizzazione », (già orale 3157).

RISPOSTA. — « L'avviso pel comizio in luogo pubblico indetto, in Carloforte, dall'onorevole interrogante pel pomeriggio del giorno 4 novembre 1951 fu dato alla questura, per telefono, soltanto il mattino dello stesso giorno. Il questore ritenne di vietare detto comizio per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico. Infatti, il ritardo nel preavviso dato non nei termini di legge (articolo 17 della Costituzione e 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non permetteva la predisposizione delle necessarie misure preventive. Non risulta che il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Carloforte avesse, in merito, espresso parere favorevole ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

POLANO. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere se non intendano predisporre apposito provvedimento di legge per la concessione degli arretrati per la somministrazione agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e agenti del corpo guardie di custodia, della razione viveri non percepita anteriormente al 1° aprile 1950 ed ai sensi del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 6 ». (7630).

RISPOSTA. — « Mi pregio comunicare che questo Ministero tiene ben presente il problema della corresponsione al personale degli agenti di custodia della razione viveri per il periodo anteriore al 1° aprile 1949; tale problema, per altro non può essere risolto se non mediante un provvedimento legislativo, giusta quanto dispone il decreto 21 agosto 1945, n. 508. Al riguardo sono in corso con il Ministero del tesoro trattative, che spero possano essere condotte a termine rapidamente ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

RESCIGNO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere le provvidenze di carattere urgente che hanno adottato e quelle di carattere duraturo che intendano adottare a seguito dei danni notevoli cagionati alle campagne dei comuni di Castel San Giorgio e Mercato San Severino (Salerno) dallo straripamento del torrente Solofrano, prodotto dal temporale del 1° novembre 1951 ». (6552).

RISPOSTA. — « I comuni di Mercato San Severino e Castel San Giorgio segnalati come danneggiati dalle piogge del 1° novembre 1951, hanno in realtà riportato lievi danni alle colture, in quanto, in complesso appena tre o quattro ettari di terreno sono stati invasi da sabbia e pietrisco per un'altezza di pochi centimetri. Per il restante, si è trattato di invasione di acqua melmosa a lento decorso, che ha provocato lievi danni alle coltivazioni erbacee e nessun danno a quelle arboree. I lavori di costruzione del tratto in muratura spondale del torrente Solofrano, a valle di Santa Maria a Favore, crollato in conseguenza dell'alluvione del 26 settembre 1951, vennero subito iniziati. In merito alla successiva alluvione del 1° novembre 1951 il torrente straripò non solo attraverso il breve varco di muratura ancora aperto, ma difeso con palizzata in legname, essendo i lavori in via di ultimazione, ma soprattutto per tracimazione del muro spondale. Recentemente sono terminati i lavori di chiusura definitiva della rotta, ma l'Ufficio del genio civile di Salerno ha fatto presente la necessità di ampliare la sezione del torrente nel tratto suindicato. In base a tale segnalazione e ad altre concernenti ulteriori lavori da eseguire nello stesso comprensorio di bonifica dell'agro nocerino-sarnese, questo Ministero ha dato incarico al Provveditorato regionale per le opere pubbliche di Napoli di precisare le necessità più im-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

diate, per poter deliberare in proposito gli interventi relativi, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

TARGETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se è vero che i 54 posti resisi vacanti nella categoria dei consiglieri di Corte di appello in seguito alla soppressione del ruolo di primo pretore, sono stati attribuiti o stanno per essere attribuiti tutti al 1951, invece che all'anno 1950, nel corso del quale le vacanze si erano verificate » (7648).

RISPOSTA. — « La questione formante oggetto della interrogazione è da esaminare tenendo presenti le seguenti disposizioni legislative:

1°) legge 4 maggio 1951, n. 383, che ha aumentato il ruolo della magistratura di 580 unità, determinando in 130 il numero dei primi pretori;

2°) legge 24 maggio 1951, n. 392, (articolo 9), che ha abolito il ruolo di detti magistrati, disponendo che essi sono collocati nel ruolo dei magistrati d'appello;

3°) articolo 152 dell'ordinamento giudiziario, che distinguendo le vacanze del ruolo in previste ed impreviste, annovera fra le previste unicamente quelle derivanti da collocamenti a riposo per limite di età.

« Nella pratica attuazione di tali disposizioni è avvenuto quanto segue. Il ruolo dei primi pretori (130) presentava 60 vacanze, le quali sono divenute logicamente vacanze nel ruolo dei consiglieri d'appello solo dal momento che la legge 24 maggio 1951 citata, col disporre la soppressione dell'uno e il collocamento dei primi pretori nell'altro, ha in sostanza unificato i due ruoli. Nessun dubbio che tali vacanze, nel ruolo dei consiglieri di appello, si sono determinate nel 1951, dato che esse conseguivano alla applicazione di un provvedimento di legge entrato in vigore in detto anno; e che, trattandosi di vacanze non derivanti da collocamento a riposo per limite di età, (articolo 152 citato), hanno carattere di vacanze impreviste da attribuire per metà agli idonei del concorso dello stesso anno 1951 (l'altra metà essendo riservato ai promovibili per scrutinio). Nessuna rilevanza ha invece nella questione il decreto-legge 3 maggio 1945, n. 233 (articolo 2, comma primo), in quanto detto articolo si limita a stabilire una deroga all'ordinamento giudiziario (articolo 147) per quanto concerne appunto la quota delle va-

canze impreviste di ciascun anno da attribuire al concorso e allo scrutinio, ferma rimanendo la nozione di vacanze previste ed impreviste. Del resto quando la stessa legge 4 maggio 1951 citata, nel disporre l'aumento degli organici, intese derogare alle norme dell'ordinamento giudiziario circa l'attribuzione delle vacanze impreviste, quali erano quelle che si determinavano per effetto della legge stessa, stabilì le quote da attribuirsi agli anni 1951 e 1952; giacché altrimenti tutte le nuove vacanze avrebbero dovuto essere attribuite all'anno 1951 come impreviste ».

Il Ministro: ZOLI.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere come e quando intenda porre fine alla palese incongruenza ed alla grave ingiustizia, che da anni si compie a danno di numerosi giovani che accedono, mediante concorsi, nelle amministrazioni dello Stato, che sono in possesso come titolo di studio all'abilitazione magistrale; che mentre tale titolo vale per accedere a tutti i concorsi di gruppo B, per l'amministrazione finanziaria tale titolo di studio è sufficiente per il gruppo C, creando una così evidente sperequazione ed un malcontento tra i giovani concorrenti ». (7102).

RISPOSTA. — « Non è nei poteri del Ministero della pubblica istruzione determinare quali tra i vari diplomi di secondo grado che vengano rilasciati dai più diversi tipi di scuole ed istituti debbono essere ritenuti validi dalle diverse amministrazioni per l'ammissione ai concorsi di gruppo B. È noto, infatti, che i titoli validi per l'ammissione ai concorsi nelle varie amministrazioni per le carriere di gruppo A, B e C sono determinati dagli ordinamenti propri di ciascuna amministrazione ».

Il Ministro: SEGNI.

SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno applicare le norme, di cui al regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, anche ai maestri di ruolo, i quali, forniti del diploma di direttore didattico, abbiano esercitato, prima della pubblicazione del decreto-legge predetto, a qualsiasi titolo, l'incarico di direttore didattico per almeno un biennio con la qualifica non inferiore a quella di « ottimo » o equivalente, tenendo presente la situazione di fatto dei maestri in oggetto. In realtà anche se costoro ebbero l'incarico direttivo non in virtù di una precisa norma giuridica, ma in

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1952

virtù di un mandato fiduciario, loro conferito dai provveditori agli studi, tuttavia espletarono praticamente l'incarico come se fossero veri e propri direttori, e, se, per esempio, non ebbero la facoltà di attribuire qualifiche e di comminare punizioni disciplinari, nella pratica fecero l'unica e l'altra cosa, come si può rilevare dagli archivi scolastici. E come per questo, così anche per tutto il resto. D'altra parte è chiaro che se il servizio direttivo prestato per mandato fiduciario è soggetto a qualifica, questa debba avere un valore e un significato; l'interrogante chiede che valore e significato sostanziali avrebbe, se non fosse considerata ai fini dell'ammissione e partecipazione a concorso per direttore didattico ». (7488).

RISPOSTA. — « Ai concorsi per la nomina a direttore didattico sono stati ammessi, a norma del decreto-legge 21 aprile 1947, n. 373 e della legge di ratifica, con modificazioni, del 19 maggio 1950, n. 323, i maestri elementari che fra gli altri requisiti, hanno dimostrato di aver esercitato, per almeno un biennio, l'incarico effettivo di direttore didattico. Ora, è evidente che la legge, parlando di incarico « effettivo » ha inteso riferirsi all'incarico conferito al maestro in virtù di una precisa norma giuridica. Ne consegue che gli incarichi conferiti dai provveditori agli studi fuori di una norma di legge che specificamente li prevedesse, altro non furono che mandati fiduciari privi delle facoltà inerenti ad una vera e propria funzione direttiva. Non è esatto per altro quanto asserisce l'onorevole interrogante

e cioè che quei maestri « espletarono praticamente l'incarico come se fossero veri e propri direttori come si può rilevare dagli archivi scolastici ». Infatti, se si procedesse a un controllo degli atti relativi al servizio prestato dai detti maestri, si constaterrebbe agevolmente che essi non comminarono mai alcuna punizione disciplinare ai loro colleghi, perché non ne avevano la potestà né, per lo stesso motivo, assegnarono qualifiche di servizio: i maestri che esercitavano il mandato fiduciario avevano solo il dovere di riferire all'ispettore scolastico della circoscrizione su quanto essi rilevavano per la disciplina e per il servizio degli insegnanti, spettando poi all'ispettore e solo a lui di vagliare quello che gli era riferito e di far luogo ai provvedimenti del caso. Da ciò risultano ben definiti i limiti entro i quali i maestri in parola esercitavano il mandato fiduciario, non previsto da norme legislative, al quale essi erano chiamati. Inoltre, sull'ultima parte della interrogazione si fa osservare che le qualifiche attribuite ai maestri, i quali esercitarono il mandato fiduciario furono assegnate a essi non in quanto direttori incaricati bensì in quanto maestri che non erano stati lontani dal servizio e, avendo prestato la propria opera, avevano diritto ad essere qualificati. Le dette qualifiche, quindi, non possono valere per l'ammissione ai concorsi per soli titoli secondo la legge 19 maggio 1950, n. 323 ».

Il Ministro: SEGNI.